

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Tra i Comuni di Orsomarso, Papasidero, Santa Maria del Cedro e Tortora

Comune Capofila Santa Maria del Cedro

Via Nazionale, 16 – 87020 SANTA MARIA DEL CEDRO - ☎+39-985-5453 - ☎+39-985-5510 –
email ufficiotecnico.santamariadelcedro@asmepec.it

STAZIONE APPALTANTE



COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO

Provincia di Cosenza

Prot. N. 1578 del 01/03/2019

Spett.le Consorzio

OCTOPUS CONSORZIO

STABILE S.C.A.R.L.

Via Felice Fiore Sn

Palazzo Quadrifoglio

Cosenza

octopusconsorziostabile@pec.it

Spett.le Consorziata

EUROCOSTRUZIONI GROUP

SOCIETÀ COOPERATIVA

Via Milelli, 26/B

Cosenza

eurocostruzioni.soccoop@pec.it

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA. (art.76 comma 5 lett.b) del D.lgs. n.50/2016).

In relazione alla gara d'appalto PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN MICHELE" DEL COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO (CS). CODICE GARA: 7260021.- CODICE C.U.P.: H59J16000680001 .- CODICE CIG: 770141618 MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA APERTA, ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., si comunica che codesta ditta è stata esclusa dalla procedura di gara sopra specificata con la seguente motivazione:

Premesso che:

“ La lex specialis di gara richiede come requisiti di capacità tecnico organizzativa ed economico finanziaria, l'attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, ovverosia:
□ OG2 classifica III – OS25 classifica I – OS20-A classifica I.

Poiché l'importo delle lavorazioni di cui alle categorie OS25 e OS20 è inferiore al 10% dell'importo totale dei lavori, dette lavorazioni sono scorporabili e subappaltabili.
I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento D.p.r.207/2010.

Il consorzio OCTOPUS CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L ha individuato come consorziata esecutrice dei lavori la Ditta **EUROCOSTRUZIONI GROUP SOCIETÀ COOPERATIVA**, che è **priva della categoria OG2** bensì in possesso di qualificazione per categoria OG1.

I consorzi sono forme associative che rispondono ad un'esigenza di ampliare la partecipazione nelle gare per imprese anche prive, in proprio, dei requisiti tecnico economici richiesti, e cui si applica, giusto disposto degli art.45 ss. D.lgs. 50/2016, il principio della sommatoria ovvero del cumulo alla rinfusa dei requisiti.

Occorre però evidenziare che, per pacifica giurisprudenza, nella materia dei beni culturali, la disciplina generale della qualificazione dei consorzi viene derogata, in ragione dell'esigenza preminente di tutela del patrimonio culturale, implicante che gli interventi che ricadono in tale ambito, per loro natura complessi e delicati, **siano sempre eseguiti da soggetti dotati da un'appropriata idoneità professionale.**

Pertanto in tale settore la legge limita il *favor participationis*, cui è preordinata la disciplina in materia di consorzi, richiedendo invece requisiti di qualificazione particolarmente stringenti.

Tanto è comprovato dall'art. 146 del d. lgs. 50/2016, che precisa “...per i lavori di cui al presente capo è richiesto il possesso di requisiti di qualificazione specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento”, con la specificazione di cui al comma 3 che “per i contratti di cui al presente capo, considerata la specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento, di cui all'articolo 89 del presente codice”.

Tali disposizioni richiamano pertanto la necessità di richiedere nell'ambito delle procedure di selezione in questo settore, il possesso della qualificazione specificamente necessaria in relazione al bene su cui ricadono le lavorazioni.

Si possono richiamare in tale senso recenti pronunciamenti del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato 403/2019; Cons. Stato 6114/2018) per cui: “il principio generale del “cumulo alla rinfusa” dei consorzi stabili, non può essere applicato per le qualificazioni nelle gare per lavori relativi ai beni culturali per i quali vi è una chiara disposizione derogatoria costituita in particolare dall'art. 146 comma 2 del d. lgs, n. 50 del 2016, laddove si stabilisce che “I lavori di cui al presente capo –

ovverosia interventi sui beni culturali - sono utilizzati, per la qualificazione, unicamente dall'operatore che ha effettivamente eseguiti. Il loro utilizzo, quale requisito tecnico, non è condizionato da criteri di validità temporale."

La disposizione afferma con tutta evidenza che una determinata ditta che ha eseguito tale tipo di lavori potrà "spenderli" come requisito esclusivamente proprio e ne consegue che, se inserita in una struttura come proprio consorzio stabile, potrà farne uso per la propria qualificazione, ma non prestarli ad associate o eventualmente assumere come propri i lavori di questi. L'interpretazione, letterale, ora tratta del comma 2 dell'art. 146 del codice dei contratti pubblici deve essere letta congiuntamente ai commi 1 e 3 dello stesso articolo, poiché il comma 1 dichiara espressamente che tali disposizioni sono dettate in conformità agli artt. 9-bis e 29 del codice dei beni culturali - d. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 - per i quali coloro che seguono lavori attinenti detti beni necessitano del possesso dei requisiti qualificazione specifici ed adeguati ad assicurare la tutela dei beni oggetto di intervento con il corollario rafforzativo - comma 3 - dell'eccezionale esclusione dell'istituto dell'avvalimento, esclusione ammessa per la specificità del settore dallo stesso art. 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea".

Pertanto, per quanto sopra, su proposta della Commissione di gara, si dispone l'esclusione della Ditta OCTOPUS CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. la cui Consorziata designata all'esecuzione dei lavori è priva della categoria OG2.

Si comunica inoltre che il diritto di accesso agli atti relativi alla presente procedura di gara dovrà essere esercitato con le modalità e i tempi stabiliti dal codice degli appalti vigente;

L'ufficio presso cui l'accesso può essere esercitato è: Ufficio Tecnico del comune di Santa Maria del Cedro

Responsabile del Servizio nonché Responsabile della CUC: Ing. Giuseppe Durante nei seguenti orari dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di martedì e giovedì.

Mail pec: ufficiotecnico.santamariadelcedro@asmepec.it

Si comunica che avverso l'esclusione è possibile, ai sensi dell'art.204 D.Lgs n.50/2016, promuovere ricorso amministrativo presso Tribunale Amministrativo Regionale Calabria, con sede in Cтанzaro; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente di 30 giorni o di 120 giorni decorrenti dal ricevimento della presente comunicazione, o se precedente, dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto o del provvedimento.

L'accesso agli atti è garantito durante tutto il l'orario e nei giorni su indicati.

La presente verrà pubblicata in Amministrazione trasparente ai sensi dell'art.29, comma 1, 1° e 2° periodo.

Distinti saluti

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Giuseppe Durante



